

**D.P.R. 05/01/1967 art. 73**

**Legge Consolare. Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali.**

ART. 73

(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI AD AUTORITÀ NAZIONALI)

L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.

In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.